

## Legge di bilancio 2019

### Misure relative al venture capital

<p><b><u>Riorganizzazione di Invitalia Ventures SGR (commi 116-121)</u></b></p>	<p>Il MiSE può autorizzare la cessione a Cassa Depositi e Presiti da parte di Invitalia di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta in Invitalia Ventures SGR Spa, nonché di una quota di partecipazione nei fondi da essa gestiti.</p> <p>In caso di cessione, la gestione delle attività e delle risorse già affidate a Invitalia potrà sia restare in capo al medesimo gestore oppure potrà essere ridefinita.</p> <p>In caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia potrà essere trasferita al MEF.</p> <p>I 200 milioni di Euro, assegnati a Invitalia a seguito del decreto MiSE del 7 maggio 2018, e portati in dotazione al Fondo “Italia Venture III” vengono affidati al MiSE per perseguire finalità di semplificazione e rafforzamento del settore del venture capital e del tessuto economico-produttivo del Paese.</p>
<p><b><u>Fondo pubblico di sostegno ai fondi di venture capital (commi 206-209)</u></b></p>	<p>È prevista l’istituzione di un Fondo di sostegno al Venture Capital attraverso cui lo Stato potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sottoscrivere quote o azioni di uno o più Fondi di Venture Capital nonché di Fondi che investono in Fondi di Venture Capital;</li> <li>– sottoscrivere le quote o azioni di cui al punto precedente, anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento.</li> </ul> <p>Per tali obiettivi viene prevista una dotazione di 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.</p> <p>La definizione di riferimento di ‘Fondi di Venture Capital’ in questo caso è quella dell’art. 31 del DL 98/2011, come modificato dal comma 219 (si veda più avanti).</p>
<p><b><u>Versamento di utili e dividendi di società partecipate dallo Stato da destinare a favore del fondo a sostegno del venture capital (comma 216)</u></b></p>	<p>Gli utili e i dividendi realizzati dalle società partecipate dal MEF (in misura non inferiore al 15% del loro ammontare) saranno versate al Fondo di sostegno al Venture Capital di cui al punto precedente. In particolare, tali disposizioni includono le entrate dello Stato derivanti dai risultati dell’ultimo bilancio di esercizio delle società partecipate.</p>

## AIFI

<p><b><u>Investimento dei PIR in fondi di venture capital (commi 211-215)</u></b></p>	<p>Viene modificata la disciplina dei PIR, prevedendo che almeno il 3,5% del totale del Piano sia investito in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital.</p> <p>A tal riguardo, il comma 213 utilizza la seguente definizione di ‘Fondi di Venture Capital’: organismi di investimento collettivo del risparmio che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in PMI non quotate che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: i) non hanno operato in alcun mercato; ii) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; iii) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.</p>
<p><b><u>Innalzamento delle aliquote agevolate per gli investitori persone fisiche e giuridiche (comma 218)</u></b></p>	<p>Viene aumentata l’aliquota agevolata detraibile o deducibile, che passa dal 30 al 40%, per le persone fisiche e per le persone giuridiche che investono, anche per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, in startup innovative.</p> <p>Tali disposizioni sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p><b><u>Incentivo all’acquisizione di startup innovative (comma 218)</u></b></p>	<p>Nel caso in cui si verifichi l’acquisizione dell’intero capitale sociale di startup innovative da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (non startup innovative), l’aliquota agevolata è incrementata dal 30 al 50%, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.</p> <p>Tali disposizioni sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p><b><u>Modifiche alla definizione di fondi di venture capital che possono usufruire dell’incentivo relativo alla detassazione dei capital gain – art. 31, DL 98/2011 (comma 219)</u></b></p>	<p>Viene modificata la definizione di ‘Fondi di Venture Capital’ che possono usufruire dell’incentivo relativo alla detassazione dei capital gain di cui all’art. 31, DL 98/2011. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sono definiti come gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso (SICAF);</li> <li>– viene innalzato il requisito di investimento (dal 75 all’85% del valore degli attivi) in PMI non quotate in mercati regolamentati, nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell’attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing);</li> <li>– il periodo di attività delle società target viene innalzato da ‘non più di 36 mesi’ a ‘meno di sette anni’.</li> </ul> <p>Tali disposizioni sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p><b><u>Fondo intelligenza artificiale, blockchain</u></b></p>	<p>È istituito un fondo da 45 milioni di Euro in tre anni per la sperimentazione delle tecnologie emergenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Fondo avrà anche l’obiettivo di perseguire le</p>

## AIFI

<b><u>e internet of things (comma 226)</u></b>	relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero.
--	--

### Misure di interesse generale

<b><u>Innalzamento della quota di investimenti agevolabili per fondi pensione e casse di previdenza (comma 210)</u></b>	<p>Viene previsto un incremento della quota di investimenti agevolabili per fondi pensione e casse di previdenza che investono in economia reale ai sensi delle disposizioni ai commi 88-95 dell'art. 1 della Legge 232/2016. In particolare, tale quota viene portata dal 5 al 10% dell'attivo patrimoniale.</p> <p>Inoltre, tra gli investimenti ammissibili ai fini dell'agevolazione vengono inserite anche le quote o azioni di 'Fondi di Venture Capital', come definiti al comma 213, cioè: organismi di investimento collettivo del risparmio che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in PMI non quotate che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: i) non hanno operato in alcun mercato; ii) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; iii) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.</p> <p>Resta ferma la possibilità, per fondi pensione e casse di previdenza, di investire – più in generale – in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in azioni o quote di imprese.</p>
<b><u>Voucher per prestazioni consulenziali (comma 228)</u></b>	Alle micro e piccole imprese è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale. Il contributo è riconosciuto in misura pari al 50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 Euro.
<b><u>Credito d'imposta ricerca e sviluppo (comma 70)</u></b>	La misura del credito d'imposta passa, in via generale, dal 50% al 25%. L'importo massimo annualmente concedibile a ciascuna impresa scende da 20 a 10 milioni di euro. Si indicano più dettagliatamente le spese agevolabili e sono introdotti nuovi adempimenti documentali per la spettanza e l'utilizzabilità del bonus.
<b><u>Abrogazione Ace (comma 1080)</u></b>	L'agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica) è abrogata.